

---

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 Nome comune

Alaclor

1.2 Numero CAS

15972-60-8

1.3 Categoria

Pesticida

Industriale

Formulato pesticida altamente pericoloso

---

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1  Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.

2.2  Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente:

---

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

Decisione definitiva (completare la sezione 4) O

Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

---

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1  Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?

Sì

No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

Sì

No

4.2  Importazione autorizzata

4.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

Sì

No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

Sì

No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti alaclor, poiché tale sostanza attiva non è approvata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), in conformità della decisione 2006/966/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, concernente la non inclusione dell'alaclor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 28).

#### SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1  Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?  Sì  No

5.2  Importazione autorizzata

5.3  Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?  Sì  No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?  Sì  No

5.4 Indicare se si è proceduto a uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?  Sì  No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

---

**SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:**

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?  Sì  No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?  Sì  No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?  Sì  No

Per essere esportata?  Sì  No

Altre osservazioni

In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, l'alaclor è così classificato:  
 Carc. 2 — H 351 — Sospetta azione cancerogena.  
 Toss. acuta 4 \* — H 302 — Nocivo per ingestione.  
 Sens. cut. 1 — H 317 — Può provocare una reazione allergica della pelle.  
 Acq. acuto 1 — H 400 — Altamente tossico per gli organismi acquatici.  
 Acq. cronico 1 — H 410 — Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 (\* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità della direttiva 67/548/CEE, l'alaclor è così classificato:  
 Carc. cat 3; R40 — Possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti  
 Xn; R22 — Nocivo per ingestione  
 R43 — Può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle  
 N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 — Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

---

**SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA**

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile Funzionario (competente per il fascicolo)

Telefono +32 22988521

Fax +32 22967616

Indirizzo e-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
 Organizzazione delle Nazioni Unite  
 per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)  
 Viale delle Terme di Caracalla  
 00100 Roma RM  
 ITALIA

Tel. +39 657053441  
 Fax +39 657056347  
 E-mail: pic@pic.int

○

Segretariato della Convenzione di Rotterdam  
 Programma delle Nazioni Unite  
 per l'ambiente (UNEP)  
 11-13, Chemin des Anémones  
 CH — 1219 Châtelaine, Geneva  
 SWITZERLAND

Tel. +41 229178177  
 Fax +41 229178082  
 E-mail: pic@pic.int»